



REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'AC di BIELLA

(Deliberazione del Consiglio Direttivo del 19 novembre 2019)

TITOLO 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 1.1

(Finalità)

Il presente Regolamento definisce i principi generali di governo delle società partecipate direttamente o indirettamente (di seguito *Società*) dall'Automobile Club di Biella (di seguito AC) incluse quelle cosiddette "in house", ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

Esso è predisposto tenendo conto delle previsioni contenute nell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108, che dispone che l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa. **ART. 1.2**

(Approvazione ed attuazione del Regolamento)

Il Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo dell'AC, su proposta del Presidente. Al medesimo modo si procede per ogni sua successiva modifica o integrazione.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, approva direttive su aspetti applicativi del presente Regolamento.

Il Presidente sovrintende al sistema complessivo di governo di cui al presente Regolamento.

Il Direttore dell'AC assicura la diffusione del Regolamento e delle direttive, ne verifica il recepimento, l'attuazione e il rispetto da parte delle *Società* e riferisce, ove necessario, al Consiglio Direttivo.

ART. 1.3

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del Regolamento si applicano alle *Società*, ad esclusione di quelle che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ed alle loro società controllate, cui le disposizioni del presente Regolamento si applicano solo se espressamente previsto.

Si applicano altresì, mutatis mutandis, limitatamente a quanto compatibili, alle società nelle quali l'AC detiene partecipazioni di minoranza.

Le *Società* direttamente controllate dall'AC ne assicurano la diffusione e il rispetto da parte delle rispettive società controllate.

TITOLO 2

PARTECIPAZIONI ART. 2.1 (Costituzione e acquisto)

L'atto deliberativo per la costituzione o l'acquisto di una *Società*, anche indirettamente o attraverso aumento di capitale, è adottato dal Consiglio Direttivo e deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'AC. L'atto deliberativo deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dalla legge applicabile, ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'AC.

Nell'atto deliberativo sono evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano l'operazione, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

L'atto deliberativo è inviato alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio dei suoi poteri, ove previsto dalla normativa applicabile.

Art. 2.2 (Tipi sociali)

L'AC può partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Art. 2.3

(Oggetto sociale)

Le *Società* hanno per oggetto sociale attività di produzione e fornitura di beni o servizi di interesse economico generale e/o di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'AC o agli altri enti pubblici partecipanti ovvero allo svolgimento delle loro funzioni. In ogni caso, l'oggetto sociale può prevedere esclusivamente l'esercizio di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 4 e 36 dello Statuto dell'ACI.

Art. 2.4 (Alienazione)

L'atto deliberativo di alienazione delle partecipazioni in *Società* è adottato con le modalità di cui al precedente art. 2.1. L'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione eventualmente previsto dalle applicabili disposizioni di legge e dagli Statuti delle *Società*.

Art. 2.5 (Esercizio dei diritti di socio)

Il voto nelle assemblee delle *Società* direttamente controllate dall'AC è esercitato dal Presidente dell'AC o da un suo delegato. Il Presidente dà informativa al Consiglio Direttivo dell'AC sulle deliberazioni assunte. La proposta di nomina dell'organo amministrativo delle *Società* è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'AC.

TITOLO 3

COMPLIANCE NORMATIVA

ART. 3.1 (Principi generali)

Le *Società* operano:

- a) con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nel quadro normativo applicabile per quanto attiene a vincoli, privatistici e pubblicistici, di ordinamento e di funzionamento;
- b) strumentalmente alle finalità istituzionali dell'AC e in coerenza con gli indirizzi da questo emanati;
- c) nel rispetto delle regole di *governance* e degli *iter* deliberativi e autorizzativi normati dall'AC;
- d) in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione dell'AC;
- e) nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dati contabili;
- f) nel rispetto delle regole stabilite dall'AC volte a disciplinare comportamenti e processi rilevanti, comuni o trasversali alle *Società*;
- g) nel rispetto degli adempimenti e dei flussi informativi stabiliti dall'AC;
- h) adottando, previa valutazione di opportunità in considerazione delle dimensioni e delle

caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalle *Società*, strumenti di governo societario, tra i quali:

- regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - una funzione di controllo interno strutturata secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della *Società*, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmettendo periodicamente allo stesso, relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - codici di condotta propri aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - programmi di responsabilità sociale d'impresa.
- i) adottando, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale a tempo indeterminato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dando pubblicità a tali provvedimenti nei rispettivi siti istituzionali;
- j) assicurando l'invio, sistematico e in tempo utile, della documentazione di cui al presente Regolamento e/o di ogni altro tipo di informazione richiesta dal Direttore e dal Consiglio Direttivo dell'AC in quanto necessaria per la realizzazione del governo societario;
- k) assicurando il rispetto delle disposizioni normative di cui al Dlgs n.33/2013 in materia di obblighi di pubblicità.

ART. 3.2 (Rispetto della normativa applicabile)

Le *Società* sono tenute all'adozione di atti e comportamenti conformi alla normativa sulle Società commerciali e a quella attinente le partecipazioni pubbliche per la parte non disciplinata dal presente Regolamento assicurando al riguardo periodica, esaustiva ed idonea informativa all'AC.

TITOLO 4

STATUTI SOCIETARI ART. 4.1 (Adeguamento degli statuti societari)

Gli statuti delle *Società* assicurano l'omogeneità con i criteri di seguito indicati:

- rispetto della normativa, per quanto attiene a vincoli, privatistici e pubblicistici, di ordinamento e di funzionamento;
- stretta necessità dell'attività che costituisce l'oggetto sociale con le finalità istituzionali dell'AC;
- adozione di regole di composizione, funzionamento e remunerazione dell'organo di amministrazione e di controllo coerenti con le eventuali direttive emanate al riguardo dall'AC, in modo tale da assicurare efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione;
- divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; - recepimento delle disposizioni del presente Regolamento.

Le società *in house* adottano i propri statuti prevedendo, inoltre:

- l'esclusione di capitali privati nell'assetto proprietario;
- l'esercizio da parte dell'AC su ciascuna *Società* di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le modalità di cui al Titolo 7 del presente Regolamento;
- che oltre l'ottanta per cento del fatturato di ciascuna *Società*, sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'AC e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali delle *Società*;
- che le procedure del ciclo passivo per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'esecuzione dei lavori, siano conformi alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016.

TITOLO 5

ORGANI SOCIETARI ART. 5.1 (Principi e criteri generali)

Al fine di assicurare omogeneità della struttura organizzativa e delle funzioni attribuite agli organi di amministrazione e controllo, le *Società* si attengono alle disposizioni recate dai successivi articoli.

ART. 5.2 (Organo amministrativo)

L'organo di amministrazione delle *Società* è costituito, di norma, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri onde consentire la presenza nell'organo di membri in possesso di requisiti o titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività sociale ovvero assicurare adeguata rappresentanza di interessi, data la natura di ente a carattere associativo dell'AC. Resta fermo il rispetto delle norme sull'equilibrio di genere. È fatta salva la possibilità di nominare un Amministratore Unico.

ART. 5.3 (Nomina e requisiti dell'organo amministrativo)

Fatta salva la fattispecie in cui gli Statuti delle *Società*, costituite sotto forma di Società per Azioni, riservano all'AC il potere di designazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, l'organo amministrativo è nominato dall'assemblea dei soci, resta in carica per non più di quattro esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

L'assemblea dei soci, in caso di organo amministrativo collegiale, nomina altresì il Presidente.

Agli organi di amministrazione e controllo delle *Società in house* si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I componenti dell'organo amministrativo delle *Società* sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità ed esperienza in relazione allo specifico ufficio ovvero assicurino rappresentanza di interessi, data la natura di ente a carattere associativo dell'AC.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso, l'organo di controllo eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo.

Con direttiva dell'AC può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di amministratore delle *Società*, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

Per le società *in house*, le reiterate violazioni agli obblighi in tema di controllo analogo, di cui al Titolo 7, costituiscono giusta causa di revoca dell'organo amministrativo.

ART. 5.4 (Funzioni dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di *corporate governance* ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della *Società* in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite le funzioni per l'indirizzo e la supervisione del controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con l'AC e con i mezzi di comunicazione.

Le deleghe necessarie per la gestione della *Società* sono conferite, da parte del Consiglio di Amministrazione, ad un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea o al Direttore Generale qualora previsto dallo Statuto.

In caso di partecipazioni indirette dell'AC, qualora gli amministratori siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con le *Società* e che sono al tempo stesso componenti dell'organo amministrativo della *Società* cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

L'organo amministrativo delle *Società* esercita, in particolare, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della *Società*, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del presente Regolamento e delle direttive dell'AC. In ogni caso, l'organo amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della *Società*, in coerenza con il presente Regolamento e con le eventuali direttive emanate dall'AC;
- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- definisce, in coerenza con i processi di pianificazione dell'AC, le linee strategiche e gli obiettivi della *Società* e delle sue controllate, esamina e approva i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;
- riceve dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o, ove previsto dallo Statuto, dal Direttore Generale, in occasione delle riunioni del Consiglio, e comunque con periodicità almeno semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate delle *Società*, che non siano state sottoposte al preventivo esame del Consiglio;

- valuta il generale andamento della gestione della *Società* e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o, ove previsto dallo Statuto, dal Direttore Generale; esamina i resoconti periodici di gestione e ne valuta i risultati rispetto al *budget*; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali dell'AC sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui al successivo Titolo 8;
- formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esamina e delibera sulle altre questioni che il Presidente, l'Amministratore Delegato o, ove previsto dallo Statuto, il Direttore Generale, ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del Consiglio;
- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle *Società* controllate;
- predispone specifici strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale; adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- predispone annualmente e presenta all'assemblea dei soci, contestualmente al bilancio dell'esercizio, una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti, dando conto delle ragioni della mancata/incompleta integrazione degli eventuali ed ulteriori strumenti di governo societario con quanto disposto dal presente Regolamento e dalla normativa applicabile.

ART. 5.5 (Poteri di rappresentanza)

La rappresentanza legale delle *Società* di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in caso di organo collegiale, al Presidente e, nei limiti delle deleghe ricevute, al Direttore Generale, ove previsto dallo Statuto. In caso di organo monocratico, la rappresentanza spetta all'Amministratore Unico.

Con direttiva emanata dall'AC possono essere disciplinati gli eventuali limiti e le modalità per l'esercizio delle deleghe.

ART. 5.6 (Nomina, requisiti e poteri del Direttore Generale)

Il Direttore Generale, ove previsto dallo Statuto, è nominato dall'assemblea dei soci.

Con direttiva dell'AC può essere richiesto al Direttore Generale il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore Generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

Il Direttore Generale esercita i poteri conferitigli dall'organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva delle *Società* entro i limiti dei poteri medesimi.

Le funzioni di Direttore Generale sono incompatibili con la carica di amministratore in qualunque delle *Società*.

ART. 5.7

(Collegio sindacale)

Nelle Società costituite nella forma di società per azioni, fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea e si compone, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, di cui alla Legge 201/2011, di tre membri effettivi e di due membri supplenti che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.

Nelle Società costituite nella forma di Società a Responsabilità limitata, lo Statuto deve prevedere, in ogni caso, la nomina di un organo di controllo in forma collegiale o monocratica e/o di un revisore.

L'organo di controllo esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali. In particolare, il Collegio vigila:

- sull'osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla *Società*, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla *Società* alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

Con direttiva dell'AC può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di sindaco, il possesso di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013.

ART. 5.8

(Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti sulla *Società* costituite in forma di società per Azioni è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro o, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2409 bis del Cod. Civ., dall'organo di controllo. Nelle società costituite nella forma di società a responsabilità limitata, la revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo o al revisore.

ART. 5.9

(Emolumenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale)

I compensi degli amministratori delle Società sono deliberati dall'assemblea dei soci nel rispetto delle direttive emanate dall'AC.

I compensi dei sindaci sono determinati dall'assemblea dei soci all'atto di nomina, tenuto conto dei limiti di spesa indicati dall'AC con proprie direttive, con applicazione del DM 140/2012.

ART. 5.10

(Dirigenti)

Ai dirigenti delle Società non possono essere corrisposte indennità o trattamenti di fine lavoro diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulati con gli stessi patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile, salva l'attuazione di motivati piani di esodo agevolato deliberati dall'organo amministrativo della Società e finalizzati, in prospettiva, al contenimento del costo del lavoro.

TITOLO 6 SISTEMA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ ART. 6.1

(Finalità)

Il processo di pianificazione, programmazione e controllo è volto a identificare, valutare e definire le strategie dell'AC e delle Società; a declinare le strategie in obiettivi societari e a tradurli in azioni attuative, coerenti con le finalità istituzionali e con gli indirizzi espressi dall'AC; a monitorare l'attuazione dei piani societari e a valutare l'efficacia delle strategie e delle azioni intraprese; a misurare con continuità i risultati conseguiti anche al fine di identificare e attuare tempestivi interventi correttivi.

ART. 6.2 (Principi e criteri generali)

Ferme restando le specifiche responsabilità ed autonomie gestionali, le Società redigono il budget annuale avuto riguardo ai seguenti principi e criteri generali:

- coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità istituzionali dell'Automobile Club Biella;
- attendibilità degli obiettivi in termini di realizzabilità, tenuto conto delle risorse disponibili, dello scenario di riferimento e del contesto di mercato;
- economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali;
- sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni; - efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate; - efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate.

ART. 6.3 (Budget e controllo)

Il budget declina gli obiettivi e i risultati dell'attività aziendale con riferimento all'esercizio successivo a quello di definizione ed è redatto in coerenza con gli obiettivi e i documenti di pianificazione dell'AC.

Il budget è sottoposto all'esame e all'approvazione dell'organo amministrativo della Società ed è inviato, tramite il Direttore dell'AC, al Presidente dell'AC che ne informa il Consiglio Direttivo.

Qualora, in sede di analisi dei budget societari, emergano criticità, anche alla luce della normativa applicabile e delle finalità istituzionali dell'AC, il Presidente dell'AC, comunica alla Società interessata le osservazioni, con invito a tenerne conto ai fini dell'adeguamento del budget.

Le Società curano la diffusione dei principi e criteri generali di redazione dei budget nei confronti delle rispettive Società controllate, ne assicurano il rispetto dell'iter formativo e di approvazione nonché la loro coerenza con i documenti di pianificazione dell'AC.

Il budget vincola l'azione societaria per quanto attiene agli obiettivi industriali, operativi ed economico finanziari e all'ammontare degli investimenti programmati nell'esercizio.

Per le Società *in house* il budget svolge funzione autorizzativa alla spesa nel senso che la società non può sostenere costi eccedenti l'ammontare complessivo delle risorse assegnate attraverso il budget.

Il budget costituisce il target di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio rispetto agli obiettivi prefissati. L'analisi periodica degli scostamenti consente di individuarne le cause e di promuovere e attuare, con tempestività, eventuali azioni e interventi correttivi.

In tale ottica, le *Società* elaborano, con cadenza almeno semestrale, i consuntivi di gestione, finanziario e degli investimenti. I consuntivi sono corredati dell'analisi degli scostamenti rispetto al budget, dell'illustrazione delle cause che li hanno originati nonché delle azioni correttive individuate e dei relativi tempi di attuazione.

I consuntivi semestrali sono sottoposti all'organo amministrativo della *Società* e da questa inviati al Direttore e al Presidente dell'AC che ne informa il Consiglio Direttivo.

Qualora, in sede di esame dei consuntivi di periodo, emergano criticità, il Presidente comunica alla *Società* le osservazioni formulate dal Consiglio Direttivo, anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.

TITOLO 7

ALTRE DISPOSIZIONI PER LE SOCIETÀ IN HOUSE ART. 7.1 (Adempimenti dell'AC in materia di affidamenti alle Società in house)

Le *Società* in house, destinatarie di affidamenti diretti da parte dell'AC, si adeguano, con le modalità di cui all'art. 4.1 del presente Regolamento, alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

I predetti affidamenti alle società in house sono effettuati dall'AC a norma dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, nel presupposto che lo stesso AC ponga in essere i seguenti adempimenti:

- a) presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici, tenuto dall'ANAC, ai sensi dell'art. 192, comma 1;
- b) effettuazione, con riguardo agli affidamenti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, della valutazione sulla congruità economica dell'offerta con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- c) pubblicazione e aggiornamento di tutti gli atti connessi agli affidamenti alle società in house ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

ART. 7.2 (Tipologie di controllo analogo)

Il controllo analogo dell'AC nei confronti di una società in house si realizza quando si rilevano in capo all'AC poteri di controllo, ingerenza e condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto o di appositi patti parasociali.

Il controllo analogo assicura che l'AC eserciti, anche in modalità congiunta con gli altri soci pubblici, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle società in modo analogo al controllo esercitato sui propri servizi.

Le ulteriori tipologie di in house dell'AC rispetto al cd in house "diretto", si distinguono, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, come segue:

- in house "a cascata", quando l'AC controlla un soggetto in house A che a sua volta controlla l'organismo in house B e l'AC concede un affidamento diretto a B; in tal caso, l'AC esercita un controllo analogo sulla società B e la società B esercita un controllo analogo sulla società C;

- in house “verticale invertito” o “capovolto”, quando l’AC controlla A che è un’amministrazione aggiudicatrice e A concede un affidamento diretto all’AC; in tal caso l’AC esercita un controllo analogo sulla società A;
- in house “orizzontale”, quando l’AC controlla sia A che B e A concede un affidamento diretto a B; in tal caso l’AC esercita un controllo analogo sia su B che su C.

Nel caso in cui l’AC e altre amministrazioni aggiudicatrici partecipino congiuntamente al capitale sociale della medesima società, si configura l’ulteriore tipologia di controllo analogo cosiddetto “congiunto”, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- gli organi decisionali della *Società* controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta *Società*;
- la *Società* controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto nelle ipotesi di cui al precedente comma vengono stabilite tra i soci con appositi atti, eventualmente nella forma di patti parasociali.

ART. 7.3 (Modalità di esercizio del controllo analogo)

Nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, l’AC esercita sulle *Società*, controlli “ex ante” sugli indirizzi e obiettivi, controlli “contestuali” per la verifica, nel corso dell’anno, dell’andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi nonché del rispetto delle procedure e controlli “ex post” sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

ART. 7.4 (Controllo analogo ex-ante)

Il controllo *ex-ante* è esercitato dall’AC in fase di pianificazione e elaborazione del budget da parte delle *Società* in house, con le modalità e le procedure di cui al Titolo 6 del presente Regolamento.

Le *Società* in house sono tenute a conformare il budget e la gestione operativa alle eventuali direttive emanate dall’AC in forza del vigente “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese” adottato dallo stesso ai sensi della L. 125/2013.

ART. 7.5 (Controllo analogo contestuale)

Il controllo contestuale è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra l’AC e le *Società* in house volti ad assicurare, in corso di gestione e con le modalità definite nell’art. 6.3 del presente Regolamento, la coerenza tra budget delle società e report economici infrannuali.

Il controllo analogo contestuale è inoltre esercitato con le modalità di cui al Titolo 8 del presente Regolamento per le operazioni qualificate “rilevanti”.

Nel corso della gestione, le *Società* in house devono inoltre trasmettere semestralmente al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione dell’AC un rapporto sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

Il Consiglio Direttivo dell’AC può, su segnalazione del Direttore, inibire all’organo amministrativo delle *Società* in house il perfezionamento di atti e negozi giuridici e di porre in essere attività che lo stesso ritenga contrari all’interesse dell’Ente. Il Presidente dell’AC infine può disporre, in qualsiasi momento, controlli ispettivi sulla gestione delle *Società* in house.

ART. 7.6 (Controllo analogo ex-post)

Il controllo ex post è esercitato dall’AC sulle *Società* in house attraverso i seguenti iter procedurali e flussi informativi:

- il progetto di bilancio di esercizio , unitamente alle relazioni accompagnatorie inclusa quella sul governo societario, è trasmesso, per il tramite del Direttore, al Consiglio Direttivo dell'AC almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea delle *Società* in house per le relative indicazioni sull'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentate dell'AC nell'Assemblea delle predette *Società*;
- il conto economico annuale è trasmesso all'AC dalle *Società* in house, al termine di ciascun esercizio;
- la consuntivazione economica annuale dei costi relativi ai servizi resi dalle *Società* in house all'AC in forza dei contratti di servizio, è trasmessa dalle *Società* al Direttore dell'AC, al termine di ciascun esercizio, unitamente alla relazione sui risultati raggiunti nell'esecuzione delle attività rispetto al piano con evidenza dei livelli di servizio raggiunti rispetto a quelli previsti;
- i rapporti annuali sulla fornitura di beni e servizi di importo superiore a quarantamila euro acquisiti nell'esercizio, sulle procedure di assunzione del personale, sul conferimento e revoca degli incarichi di consulenza e prestazioni d'opera nonché sullo stato degli adempimenti in materia di trasparenza, sono trasmessi al Direttore dell'AC, al termine di ciascun esercizio.

TITOLO 8

OPERAZIONI SOCIETARIE RILEVANTI ART. 8.1 (Principi e criteri generali)

Il presente Titolo è finalizzato a disciplinare le operazioni societarie che, per la loro rilevanza, richiedono uno specifico iter istruttorio, di valutazione e di approvazione.

ART. 8.2 (Definizione)

Per operazioni societarie rilevanti si intendono le operazioni di natura straordinaria e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario.

Rientrano in ogni caso in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:

- a) acquisizioni e cessioni di aziende e rami d'azienda;
- b) patti parasociali;
- c) fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
- d) operazioni sul capitale sociale;
- e) costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ed emissione di strumenti finanziari;
- g) acquisizioni e dismissioni di beni immobili;
- f) modifiche relative all'oggetto sociale che comportano un cambiamento significativo dell'attività della Società ovvero la trasformazione, il trasferimento della sede sociale all'estero ovvero la revoca dello stato di liquidazione;
- h) assunzione di personale a tempo indeterminato;
- i) ogni altra operazione qualificata come rilevante dal Consiglio Direttivo dell'AC.

ART. 8.3 (Iter istruttorio e autorizzativo)

Le operazioni di cui al precedente art. 8.2 sono soggette al preventivo esame del Consiglio Direttivo dell'AC per le valutazioni di coerenza delle stesse rispetto alle finalità istituzionali, alle linee strategiche e alle attività di pianificazione dell'AC e sono successivamente approvate dalle *Società*, in conformità alle eventuali osservazioni formulate dal Consiglio Direttivo dell'AC.

Con specifico riguardo alle operazioni di cui al precedente art. 8.2. lett. h), è adottato un atto deliberativo analiticamente motivato, come previsto al precedente art. 2.1, comma 1 e 2.

TITOLO 9

BILANCI E INFORMATIVA FINANZIARIA ART. 9.1 (Principi e criteri generali)

Le *Società* redigono il bilancio di esercizio e ogni altro documento finanziario a rilevanza esterna nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad essi applicabili.

Nel caso in cui le *Società* svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di libero mercato, esse adottano il principio della separazione contabile.

TITOLO 10

INTERNAL AUDIT E ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D.LGS. 231/01 ART. 10.1 (Principi generali)

Le *Società* valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, una funzione di controllo interno (*internal auditing*) strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale.

Qualora istituita, la funzione di controllo interno collabora con gli organi di controllo, riscontra tempestivamente le richieste da questi provenienti e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

Le *Società* possono adottare, altresì, previa valutazione delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, il modello di organizzazione, gestione e controllo ed istituire l'organismo di vigilanza, di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'organismo di vigilanza, ove istituito, monitora il funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione della *Società* ed opera, nelle attività di verifica, in coordinamento con le funzioni aziendali di controllo.

Nelle *Società* costituite nella forma delle *Società* a responsabilità limitata, la funzione di internal auditing, ove istituita, può essere esercitata da un amministratore mentre quelle dell'organismo di vigilanza, ove istituito, possono essere esercitate dall'organo amministrativo nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.6 D.Lgs.231/2001.

ART. 10.2 (Attività)

La funzione di *internal audit*, qualora istituita dalla *Società*, si occupa delle seguenti attività:

- elaborazione della proposta di piano pluriennale e annuale delle verifiche, da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo, sulla base delle risultanze delle attività di *risk assessment* avuto riguardo ai principi dettati dal modello di *governance*; il piano indica i criteri utilizzati per stabilire numero, frequenza ed oggetto delle verifiche, nonché la previsione delle risorse necessarie all'esecuzione delle attività;
- svolgimento delle verifiche di audit e redazione dei relativi report; elaborazione di report periodici per il Consiglio di Amministrazione sugli esiti delle verifiche effettuate; - svolgimento degli interventi di audit sull'attuazione delle azioni correttive.

L'organismo di vigilanza, qualora istituito, svolge le seguenti principali attività:

- valuta costantemente l'adeguatezza del modello, ossia la sua reale e non formale capacità di prevenire i comportamenti non dovuti;
- vigila sull'effettività del modello, ossia sulla coerenza tra i comportamenti concreti e la disciplina recata dal modello stesso;
- analizza e mantiene nel tempo i requisiti di solidità e funzionamento del modello;
- promuove il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate dagli organi di controllo societario rendano necessario effettuare integrazioni ed adeguamenti.

Le *Società* che adottano il modello di cui al Dlgs.231/2001 integrano tale modello con le previsioni di cui all'art.1 comma 2 bis della Legge n.190/2012; le *Società* che non adottano il modello di cui al Dlgs.231/2001, devono comunque adottare il documento contenente le misure anticorruzione, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

ART. 10.3 (Funzioni di controllo, nomina e compensi)

La funzione di controllo interno, qualora istituita, riferisce direttamente al Presidente della *Società* oppure all'Amministratore Unico, in caso di organo amministrativo monocratico.

Nell'ipotesi di esternalizzazione delle funzioni, l'incarico di componente dell'ufficio di controllo interno (internal auditing) e dell'organismo di vigilanza sono conferiti dall'organo di amministrazione e cessano contestualmente alla scadenza o cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'organo di amministrazione che ha provveduto alla loro nomina.

Qualora istituita la funzione di *internal auditing* e l'organismo di vigilanza, i relativi compensi sono determinati in sede di nomina avendo come riferimento gli emolumenti stabiliti per il Collegio sindacale.

TITOLO 11

CRISI DI IMPRESA

ART. 11.1

(Crisi d'impresa)

Qualora emergano, dagli strumenti di valutazione del rischio elaborati ai sensi del precedente art. 5.4, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Gli interventi finanziari o di garanzia finalizzati a prevenire l'aggravamento della situazione di cui al precedente comma devono essere accompagnati da un piano di intervento dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

TITOLO 12

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ART. 12.1

(Razionalizzazione delle partecipazioni)

L'AC realizza le procedure di razionalizzazione delle proprie partecipazioni attraverso l'adozione di strumenti di monitoraggio continuo dell'andamento economico, della situazione patrimoniale e finanziaria nonché dell'assetto organizzativo e dimensionale delle proprie *Società*; attraverso tali monitoraggi, viene

inoltre verificato il permanere del carattere di stretta necessità dell'attività per il perseguimento delle finalità dell'AC. A tal fine, il Consiglio Direttivo predispone e approva con motivata deliberazione, ove necessario in esito alle risultanze del suddetto monitoraggio, idonei piani di razionalizzazione finalizzati al contenimento della spesa, che tengano conto delle possibili aggregazioni di attività, dei risultati economici conseguiti dalle Società in un arco temporale quinquennale, dell'adeguatezza dell'organico delle Società in rapporto alle attività esercitate nonché dell'entità del valore della produzione medio prodotto da ciascuna Società nel triennio precedente in rapporto alle attività esercitate.

Il monitoraggio di cui al precedente comma è attuato anche con le modalità e gli strumenti di cui ai precedenti artt. 5.4 e 6.3 e segg..

TITOLO 13 IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE ART. 13.1

(Implementazione e Monitoraggio del Regolamento di Governance)

Il presente Regolamento è immediatamente operativo e sostituisce le disposizioni eventualmente emanate in precedenza dall'AC intese a regolamentare la medesima materia.

Il Regolamento potrà essere oggetto di successive integrazioni finalizzate a disciplinare processi rilevanti, comuni o trasversali alle Società, e fattispecie non normate ma che assumono particolare significatività in relazione alla natura giuridica e alle finalità istituzionali dell'AC, anche per quanto concerne le operazioni con parti correlate.

Il Regolamento è sottoposto a costante monitoraggio e implementazione al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa e operativa.